



Codice civile svizzero (Cambiamento del sesso allo stato civile)

Disegno

Modifica del 6 dicembre 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 dicembre 2019¹,
decreta:

I

Il libro primo del Codice civile² è modificato come segue:

Art. 30b

IV. In relazione
al sesso

¹ Chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler modificare tale iscrizione.

² L'autore della dichiarazione può far iscrivere uno o più nuovi prenomi nel registro.

³ La dichiarazione non ha effetti sui vincoli retti dal diritto di famiglia.

⁴ Occorre il consenso del rappresentante legale se:

1. l'autore della dichiarazione è minorenni;
2. l'autore della dichiarazione è sotto curatela generale, o
3. l'autorità di protezione degli adulti l'ha ordinato.

¹ FF 2020 737
² RS 210

II

La legge federale del 18 dicembre 1987³ sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Art. 40a

IVa. Sesso Gli articoli 37–40 si applicano per analogia al sesso di una persona.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 291